



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO:

**TARI (TASSA RIFIUTI) – APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2023.**

**IL SINDACO**

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale e con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ed in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016;

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita:  
«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:  
*«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;*

VISTO il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:  
*«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;*

CONSIDERATO che la Conferenza Stato-città ed autonomie locali in data 19/04/2023 ha stabilito un ulteriore differimento del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione al 31 maggio 2023;

VISTO altresì l'art. 43 comma 11 del D.L. n. 50 del 17/05/2022, convertito in Legge n. 91 del 15/07/2022, il quale differisce il termine per l'approvazione delle tariffe Tari entro il termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione, e che così recita:

1. *All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile."*

VISTO il Regolamento TARI approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 29/06/2021;

VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per gli anni 2022/2025, approvato con deliberazione consiliare n. 18 del 30/05/2022, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

DATO ATTO che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2023;

VISTO lo schema di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per gli anni 2022-2023-2024-2025, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif e n. 363/2021/R/rif, dal soggetto gestore, in collaborazione con una Società all'uopo incaricata, acquisito agli atti e già integrato con i costi comunali, che è stato approvato dal competente Ente di governo dell'Ambito C.A.DO.S., con atto n. 11 dell'Assemblea del 27/04/2022 (come risulta da comunicazione dell'Ente prot. n. 718 del 28/04/2022) e riporta il totale delle entrate previste come da seguente prospetto:

	2022	2023	2024	2025
Totale P.E.F. approvato – entrate tariffarie (nel rispetto del limite alla crescita della tariffe del 1,6% max)	€. 407.424,00	€. 416.943,00	€. 405.592,00	€. 404.031,00
Detraz.c.1.4 det.2/DRIF/2021	€. 2.743,00	€. 2.743,00	€. 2.743,00	€. 2.743,00
Totale P.E.F.	€. 404.681,00	€. 414.200,00	€. 402.849,00	€. 401.288,00

ATTESO che questo Comune per l'anno 2022, oltre al limite massimo di crescita delle tariffe dell'1,6% annuo, in considerazione anche degli eventi epidemiologici del Covid-19, aveva ritenuto opportuno provvedere a determinare un importo complessivo del P.E.F. per l'anno 2022 pari a €. 364.268,00, finanziando con fondi di bilancio vincolati ai fini Covid la somma di €. 40.413,00, al fine di non incrementare la pressione fiscale per la tassa rifiuti dell'anno 2022;

CONSIDERATO che per l'anno 2023 non è più possibile usufruire di eventuali fondi statali per l'emergenza epidemiologica Covid-19, come applicato nell'anno 2022, e che pertanto l'importo complessivo del P.E.F. è stabilito in €. 414.200,00;

RICHIAMATE le deliberazioni n. 443/2019 e n. 363/2021 dell'ARERA in materia di corrispettivi da applicare all'utenza;

CONSIDERATO che:

- le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, come previsto dal D.P.R. N. 158/1999;
- le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile);

- le tariffe devono garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158;
- la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche sono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158;
- la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, ed i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 sono stati ripartiti secondo criteri razionali e come indicato negli atti adottati dal competente Ente di governo dell'Ambito C.A.DO.S., con atto n. 11 dell'Assemblea del 27/04/2022 (come risulta da comunicazione dell'Ente prot. n. 718 del 28/04/2022);

RITENUTO pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2023 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività) indicati nell'allegato al presente atto deliberativo relativamente alla determinazione delle tariffe;

DATO ATTO che i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;

DATO ATTO che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2023, e il totale delle entrate tariffarie computate per il 2021 e il 2022, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019;

DATO ATTO che alle tariffe sopra richiamate deve essere sommato il tributo provinciale Tefa – fissato per l'anno 2023 nella misura del 5% (Decreto della Sindaca metropolitana n. 158 del 07/12/2022) di competenza della Città Metropolitana di Torino;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione n. 24 del 29/06/2021 e richiamati in particolare l'art. 13 che definisce l'articolazione delle tariffe del tributo e l'art. 20, il quale disciplina le riduzioni tariffarie da applicare alla TARI;

VISTI

-il D.Lgs. 03/09/2020 n. 116 ad oggetto: 'Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio';

-la nota del Ministero per la Transizione Ecologica - MITE del 12/04/2021 che fornisce alcuni chiarimenti su alcune problematiche anche connesse all'applicazione della TARI di cui all'art. 1 commi 639 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

CONSIDERATO che si ritiene opportuno stabilire, a norma dell'art. 20 comma 9 del vigente Regolamento TARI, alcune riduzioni tariffarie in base all'indicatore ISEE, determinando le sottoelencate fasce di reddito e le relative percentuali di riduzione, anche sulla scorta di quanto stabilito dalla deliberazione consiliare n. 3 del 19/01/2015 relativo al Regolamento per le prestazioni sociali per l'applicazione dell'ISEE:

Riduzione ISEE per TARI		
Fasce di reddito		Riduzione
da €.	0,00 a €. 3.000,00	50%
da €.	3.000,01 a €. 5.000,00	50%
da €.	5.000,01 a €. 7.000,00	20%
da €.	7.000,01 a €. 9.000,00	20%
da €.	9.000,01 a €. 11.000,00	10%
da €.	11.000,01 a €. 13.000,00	10%
da €.	13.000,01 a €. 15.000,00	5%
	Oltre €. 15.000,01	***

RICHIAMATO l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

*«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.*

*15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»*

VISTI gli allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, di seguito specificati:

- schema di calcolo e definizione delle tariffe TARI anno 2023 (allegato 1);
- relazione tecnico illustrativa (allegato 2);

VISTO l'art. 23 del Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 29/06/2021, con cui si è stabilito che il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in numero tre rate stabilite all'atto della determinazione delle tariffe ed è consentito il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata.

RITENUTO quindi di stabilire le seguenti scadenze per il pagamento della Tassa Rifiuti per l'anno 2023: 30/06/2023 – 30/09/2023 – 16/12/2023;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

VISTO anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente "Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale";

## **PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE**

*Per i motivi in narrativa espressi che qui integralmente si intendono riportati*

1)- DI DETERMINARE per l'anno 2023, nelle misure di cui agli allegati 1 e 2 alla presente deliberazione, le tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), a norma dell'art. 1, commi 641 e ss. della legge 147/2013, determinate sulla base dei coefficienti Ka e Kb (per le utenze domestiche) e Kc e Kd (per le utenze non domestiche), per un P.E.F. complessivo di €. 414.200,00;

2)- DI STABILIRE, a norma dell'art. 20 comma 7 del vigente Regolamento TARI, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 24 del 29/06/2021, riduzioni tariffarie così come determinate nell'allegato 1;

3)- DI STABILIRE, a norma dell'art. 20 comma 9 del vigente Regolamento TARI, alcune riduzioni tariffarie in base all'indicatore ISEE, determinando le sottoelencate fasce di reddito e le relative percentuali di riduzione, anche sulla scorta di quanto stabilito dalla deliberazione consiliare n. 3 del 19/01/2015 relativo al Regolamento per le prestazioni sociali per l'applicazione dell'ISEE:

Riduzione ISEE per TARI			
Fasce di reddito		Riduzione	
da €.	0,00 a €.	3.000,00	50%
da €.	3.000,01 a €.	5.000,00	50%
da €.	5.000,01 a €.	7.000,00	20%
da €.	7.000,01 a €.	9.000,00	20%
da €.	9.000,01 a €.	11.000,00	10%
da €.	11.000,01 a €.	13.000,00	10%
da €.	13.000,01 a €.	15.000,00	5%
	Oltre €.	15.000,01	***

4)- DI DARE ATTO che alle tariffe sopra richiamate deve essere sommato il tributo provinciale Tefa – fissato per l'anno 2023 nella misura del 5% (Decreto della Sindaca metropolitana n. 158 del 07/12/2022) di competenza della Città Metropolitana di Torino;

5)- DI STABILIRE, a norma dell'art. 23 del Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 29/06/2021, le seguenti scadenze per il pagamento della Tassa Rifiuti per l'anno 2023: 30/06/2023 – 30/09/2023 – 16/12/2023;

6)- DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

Visto il parere sulla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i;

Caselette, 19/04/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to: MILETTO Rag. Marco

Visto il parere sulla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i;

Caselette, 19/04/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to: MILETTO Rag. Marco

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012;

Sentito il Sindaco che illustra l'argomento e stante l'assenza di richieste di intervento pone ai voti la proposta;

Visto lo Statuto approvato con atto consiliare n. 22 del 11/06/1991 e sue modifiche;

Successivamente, su proposta del Presidente, con voto separato, espresso in forma palese che sortisce il seguente esito:

Consiglieri presenti	8
Consiglieri votanti	8
Astenuti	0
Voti favorevoli	8
Voti contrari	0

## **DELIBERA**

Di approvare la proposta di deliberazione di cui trattasi come sopra descritta.

### **Successivamente su proposta del Presidente**

con voto separato, espresso in forma palese che sortisce il seguente esito:

Consiglieri presenti	8
Consiglieri votanti	8
Astenuti	0
Voti favorevoli	8
Voti contrari	0

**la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del 4 comma dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000.**

**AVENDO ESAURITO LA DISCUSSIONE DEI PUNTI INSERITI ALL'ORDINE DEL GIORNO LA SEDUTA E' SCIOLTA ALLE ORE 21.36.**

Del che si è redatto il presente verbale

**IL SINDACO**

F.to: BANCHIERI Pacifico

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to: Dott. Alberto CANE

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 05/05/2023 (Art. 124 D.lgs. 267/2000 ss.mm.ii.)

Caselette , lì 05/05/2023

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to: Dott. Alberto CANE

**CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi dal 05/05/2023 al 20/05/2023, come prescritto dall'art. 124, comma 1. Del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 ss.mm.ii., senza reclami

Caselette, lì 22/05/2023

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to: Dott. Alberto CANE

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione:

[ ] è divenuta esecutiva in data ai sensi dell'art. 134, comma 3° del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.

Caselette, lì 27/04/2023

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to: Dott. Alberto CANE